

DIREZIONE GENERALE

REPERTORIO

ANNO	NUMERO
2019	23

**DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE**

X	ORIGINALE
	COPIA

NUMERO 23 DATA DI ADOZIONE 15/02/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE LINEA GUIDA RELATIVA A "PRESCRIZIONI OPERATIVE STANDARD PER CIASCUNA DELLE VIOLAZIONI ESTINGUIBILI AI SENSI DELLA PARTE SESTA-BIS DEL CODICE DELL'AMBIENTE"

Estensore	Ernesto D'onofrio
Responsabile del Procedimento	Giovanni Tremante
Dirigente	Giovanni Tremante

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la L.R. 64/98 istitutiva dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente – ARTA Abruzzo;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 2532 del 1° dicembre 1999 con la quale è stata costituita l'Agenzia, con sede legale in Pescara;

VISTO il Regolamento Generale di ARTA, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 689 del 30/09/2013;

PREMESSO che la L. 22 maggio 2015 n. 68 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente":

- ha inserito nel Codice Penale nuove fattispecie di reati ambientali;
- ha introdotto nel D.Lgs 152/2006 la Parte Sesta-bis, relativa all'estinzione delle contravvenzioni in materia ambientale tramite l'adempimento di prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, ed asseverate tecnicamente dall'ente specializzato competente nella materia trattata;

RICHIAMATO, l'art. 3 lett. d) della L. 132/2016 che annovera, tra le funzioni del Sistema Nazionale a Rete per la Protezione dell'Ambiente, anche quella di svolgere *"attività di supporto alle attività statali e regionali nei procedimenti e nei giudizi civili, penali ed amministrativi ove siano necessarie l'individuazione, la descrizione e la quantificazione del danno ambientale"* nonché l'art. 3 lett. i) che prevede lo svolgimento di *"attività istruttoria per il rilascio di autorizzazioni e per l'irrogazione di sanzioni"*;

VISTE le *"Direttive alla P.G. in tema di prescrizioni ed estinzione delle contravvenzioni ai sensi degli artt. 318 bis -318 octies del D.Lvo 152/2006"* del 3/3/2016, redatte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara e *"volte a coordinare al meglio l'attività di questa Procura della Repubblica e quella della Polizia Giudiziaria e dagli organi di vigilanza aventi competenza in materia ambientale"*;

PRESO ATTO che le predetta Direttiva annovera tra i soggetti coinvolti dalle nuove procedure prescrittive in tema di contravvenzioni ambientali anche l'ARTA Abruzzo;

VISTA la nota acquisita al prot. ARTA al n. 46775 del 30/10/2018, con cui il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara Dott. Massimiliano Serpi, anche in rappresentanza degli altri Procuratori della Repubblica del Distretto di Corte d'Appello di L'Aquila, ha trasmesso il protocollo d'intesa sottoscritto da tutti i Procuratori della Repubblica del Distretto, finalizzato alla omogenea applicazione, nel territorio di riferimento, del procedimento di estinzione delle contravvenzioni di cui alla Parte sesta –bis del D.Lvo 152/2006;

RILEVATO che, nel citato protocollo:

- l'ARTA viene individuata come organo asseveratore delle prescrizioni che gli organi accertatori sono chiamati a notificare ai trasgressori al fine di un'eventuale definizione amministrativa del reato contravvenzionale;



- si stabilisce che verrà richiesta all'ARTA, da ciascun procuratore territoriale, la predisposizione di prescrizioni operative standard per ciascuna delle violazioni estinguibili ai sensi della Parte sesta-bis del D.Lvo 152/2006;

CONSIDERATO che, per l'attuazione di quanto previsto dal protocollo d'intesa, con la nota prot. 46775/2018 sopra citata, è stato richiesto all'ARTA di definire le modalità con le quali verranno fornite le risposte alle richieste di asseverazione provenienti dalla polizia giudiziaria e di individuare i referenti che saranno a ciò preposti;

VISTO il verbale del Comitato Tecnico tenutosi il 13/11/2018, nell'ambito del quale è stato stabilito di prendere atto del protocollo d'intesa e della richiesta di predisporre delle linee guida per assicurare da parte di ARTA Abruzzo l'uniformità della procedura da seguire ai fini della validazione delle prescrizioni in materia di reati ambientali;

VISTO l'allegata Linea Guida (Allegato 1) relativa a "Prescrizioni operative standard per ciascuna delle violazioni estinguibili ai sensi della Parte sesta-bis del Codice dell'Ambiente", redatta dal gruppo di lavoro interno dell'Agenzia, costituito con propria deliberazione n. 114 del 28.11.18, e condivisa dal Comitato Tecnico nella seduta del 04.02.19;

RITENUTO di dover fornire riscontro alla citata richiesta formulata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara, trasmettendo l'allegata Linea Guida (Allegato 1) relativa a "Prescrizioni operative standard per ciascuna delle violazioni estinguibili ai sensi della Parte sesta-bis del Codice dell'Ambiente";

VISTO il parere favorevole di regolarità amministrativa espresso dal Direttore Amministrativo;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Direttore Tecnico;

DELIBERA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente delibera.

1. **di approvare** l'allegata Linea Guida (Allegato 1) relativa a "Prescrizioni operative standard per ciascuna delle violazioni estinguibili ai sensi della Parte sesta-bis del Codice dell'Ambiente", redatta dal gruppo di lavoro interno dell'Agenzia, costituito con propria deliberazione n. 114 del 28.11.18, e condivisa dal Comitato Tecnico nella seduta del 04.02.19;
2. **di stabilire** che copia della presente deliberazione, unitamente alla Linea Guida allegata, venga trasmessa, a cura del Direttore Amministrativo Dott. Marco Cacciagrano, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara, in conformità alla richiesta di cui alla nota acquisita al prot. ARTA al n. 46775 del 30/10/2018;



3. **di stabilire** che copia della presente deliberazione venga notificata, a cura del Direttore Amministrativo Dott. Marco Cacciagrano, a tutti Referenti di ARTA Abruzzo per le attività di asseverazione in parola, così come individuati con propria deliberazione n. 114 del 28.11.18;
4. **di pubblicare** l'allegata Linea Guida sul sito internet dell'Agenzia;
5. **di dichiarare** la presente immediatamente esecutiva.

Data, 15/02/2019

IL DIRETTORE GENERALE

CHIAVAROLI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.



Linea guida

Prescrizioni operative standard per ciascuna delle violazioni estinguibili ai sensi della Parte sesta-bis del Codice dell'Ambiente

Sommario

Scopo e campo di applicazione	1
Prescrizioni-tipo per i reati di più frequente accertamento	3

1. Scopo e campo di applicazione

La Legge 22 maggio 2015, n. 68 ha introdotto nel Codice dell'Ambiente (D. Lgs 152/2006) la Parte sesta-bis intitolata alla disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale.

Tale parte introduce un procedimento che vale ad estinguere alcune fattispecie di reati ambientali tramite l'adempimento delle prescrizioni impartite dall'organo accertatore ed il successivo pagamento in sede amministrativa di una somma pari ad un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione (art. 318-*quarter*).

Il necessario coinvolgimento nella procedura di più soggetti tecnici ed istituzionali (organo accertatore, organo asseveratore ed Ufficio della Procura della Repubblica competente per territorio) impone la predeterminazione di modalità condivise di intervento al fine di ottimizzare e rendere omogenei, entro il Distretto della Corte d'Appello de L'Aquila, gli adempimenti previsti dalla legge.

A tal fine è stato redatto un protocollo d'intesa tra:

- Procura Generale presso la Corte d'Appello de L'Aquila
- Procura della Repubblica presso il Tribunale de L'Aquila
- Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara
- Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo
- Procura della Repubblica presso il Tribunale di Chieti
- Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lanciano
- Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vasto
- Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sulmona
- Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avezzano
- Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni de L'Aquila

Il punto 4) del suddetto protocollo riporta che gli organi asseveratori delle prescrizioni sono ARTA Abruzzo, anche per il tramite dei propri Distretti, ed i funzionari dei singoli organi di polizia giudiziaria intervenuti nella fase di accertamento della condotta.

Il punto 4bis) riporta che all'ARTA sarà richiesta da ogni Procuratore territoriale la predisposizione delle prescrizioni operative standard per ciascuna delle violazioni estinguibili ai sensi della Parte sesta-bis del Codice dell'Ambiente (D. Lgs. 152/2006). Tali prescrizioni saranno messe a disposizione e diffuse tra le forze di polizia giudiziaria tramite i vertici competenti, ai fini di una più agevole adozione delle prescrizioni specifiche da adottare nei singoli casi.

A tale proposito è stato richiesto ad ARTA di predisporre prescrizioni operative standard per ciascuna delle violazioni estinguibili ai sensi della Parte sesta-bis del Codice dell'Ambiente derivanti dallo specifico Gruppo di Lavoro istituito con Deliberazione del Direttore Generale 114/2018.

Per quanto sopra, ai fini delle asseverazioni, ogni Procura della Repubblica attiverà la procedura presso il Distretto Arta competente per territorio, come da prospetto di seguito riportato:

Tabella 1.

PROCURA	DISTRETTO	RESPONSABILE
Procura Generale presso la Corte d'Appello de L'Aquila	Distretto Provinciale de L'Aquila Caselle di Bazzano, bivio per Monticchio 67100 L'Aquila 0862/57971	Dott.ssa Virginia Lena v.lena@artaabruzzo.it
Procura della Repubblica presso il Tribunale de L'Aquila	Distretto Provinciale de L'Aquila Caselle di Bazzano, bivio per Monticchio 67100 L'Aquila 0862/57971	Dott.ssa Virginia Lena v.lena@artaabruzzo.it
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara	Distretto Provinciale di Chieti Via Spezioli, n. 52 66100 Chieti 0871/42321	Dott.ssa Giovanna Mancinelli g.mancinelli@artaabruzzo.it
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo	Distretto Provinciale di Teramo Piazza Martiri Pennesi n. 29 64100 Teramo 0861/2565500	Dott.ssa Daniela Cicconetti d.cicconetti@artaabruzzo.it
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Chieti	Distretto Provinciale di Chieti Via Spezioli, n. 52 66100 Chieti 0871/42321	Dott.ssa Giovanna Mancinelli g.mancinelli@artaabruzzo.it

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lanciano	Distretto Provinciale di Chieti Via Spezioli, n. 52 66100 Chieti 0871/42321	Dott.ssa Giovanna Mancinelli g.mancinelli@artaabruzzo.it
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vasto	Distretto Sub Provinciale di San Salvo (CH) Via Monte Grappa n. 1 66050 San Salvo (CH) 0873/549387	Dott. Roberto Cocco r.cocco@artaabruzzo.it
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sulmona	Distretto Provinciale de L'Aquila Caselle di Bazzano, bivio per Monticchio 67100 L'Aquila 0862/57971	Dott.ssa Virginia Lena v.lena@artaabruzzo.it
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avezzano	Distretto Provinciale de L'Aquila Caselle di Bazzano, bivio per Monticchio 67100 L'Aquila 0862/57971	Dott.ssa Virginia Lena v.lena@artaabruzzo.it
Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni de L'Aquila	Distretto Provinciale de L'Aquila Caselle di Bazzano, bivio per Monticchio 67100 L'Aquila 0862/57971	Dott.ssa Virginia Lena v.lena@artaabruzzo.it

2. Prescrizioni tipo per i reati di più frequente accertamento.

Nelle seguenti Tabelle sono individuate, per alcune matrici, una serie di prescrizioni-tipo per i reati di più frequente accertamento. La tabella non include tutte le casistiche di reati riconducibili alle tematiche indagate, a prescindere dalla tipologia della pena prevista.

Tabella 2A - RIFIUTI

Tabella 2B - SCARICHI

Tabella 2C – EMISSIONI IN ATMOSFERA

Tabella 2D – AIA

Tabella 2E – UTILIZZAZIONE AGRONOMICA EFFLUENTI

Tabella 2A - RIFIUTI

	Articolo violato	Articolo che prevede la sanzione	Contenuti prescrizione	Tempi di adeguamento	Note/Elementi da valutare con attenzione
RIFIUTI	art. 192 comma 1 - Abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo	art. 256 comma 1 lett.a)	a) Classificazione del rifiuto (se necessario tramite analisi)	min 30 gg (i tempi possono essere più ampi nel caso la classificazione del rifiuto richieda l'esecuzione di analisi)	a) Nel caso in cui siano evidenti sversamenti di liquidi su suolo, si ritiene la prescrizione non impartibile in quanto a priori non è escludibile il danno o pericolo di danno sulle matrici ambientali Il percorso prescrittivo è ben delineato dallo stesso D.Lgs. 152/2006 (art.192 comma3)
			b) Rimozione completa con avvio a recupero o smaltimento da parte di ditta autorizzata		b) Può essere valutata l'opportunità di richiedere cronoprogramma di rimozione in maniera tale da consentire la vigilanza
			c) Trasmissione della documentazione attestante corretto avvio a recupero/smaltimento		
			d) Ripristino dello stato dei luoghi		
			e) In seguito alla rimozione del rifiuto, verifica della non contaminazione del suolo mediante indagine preliminare		e) Nel caso l'indagine rilevasse contaminazione del suolo verrà avviato il relativo procedimento di messa in sicurezza/bonifica. Questo aspetto non impedisce l'applicazione della prescrizione e la verifica del relativo adempimento.
	art. 192 comma 2 - Immissione di rifiuti nelle acque superficiali e sotterranee	--	--	---	Si ritiene non prescrivibile ai sensi dell'art.318bis in quanto non è possibile escludere pericolo di danno se non a seguito di indagini approfondite, anche onerose
	art. 208 comma 11 - Violazione delle condizioni e prescrizioni dell'autorizzazione	art. 256 comma 4 (per rifiuti non pericolosi)	a) nel caso di superamento dei quantitativi giornalieri: accantonamento o allontanamento dei quantitativi in eccesso presso impianto autorizzato e mediante trasportatore autorizzato	7 gg	
			b) nel caso di superamento dei quantitativi annui nell'anno in corso: allontanamento del quantitativo in eccesso, laddove possibile, e interruzione dell'ingresso di nuovi rifiuti per l'anno in corso	7 gg	Nel caso di superamento dei quantitativi annui per l'anno precedente, la prescrizione è data sempre "ora per allora", in quanto la violazione si considera già superata

	Articolo violato	Articolo che prevede la sanzione	Contenuti prescrizione	Tempi di adeguamento	Note/Elementi da valutare con attenzione
RIFIUTI	(segue)	(segue)	c) adozione di accorgimenti tecnici finalizzati all'adeguamento all'atto autorizzativo, da valutare in funzione dell'inosservanza riscontrata (es. mancanza di cartellonistica, errata delimitazione delle aree, difformità rispetto alle planimetrie, ecc.)	congruente con la tipologia di intervento da eseguire	
	artt. 208, 209, 211, 212, 214, 216 - Mancanza di autorizzazione	art.256 comma 1 a) rifiuti non pericolosi: arresto o ammenda	L'autorizzazione in materia di rifiuti presuppone istruttoria, garanzie fideiussorie o altre verifiche (p. es casellario giudiziario), che difficilmente sono verificabili velocemente. Dall'altra parte anche qualora le infrazioni siano di tipo formale viene ad essere compromessa la tracciabilità dell'intero sistema. Conseguentemente si ritengono tali violazioni non prescrivibili e le attività esercite da sospendere, fino all'autorizzazione da parte dell'AC.		Si ritiene non prescrivibile ai sensi dell'art.318bis
	art. 212 comma 8 - trasporto rifiuti propri	art.256 comma 1 a) rifiuti non pericolosi: arresto o ammenda art.256 comma 1			si ritiene non rilevante

Tabella 2B - SCARICHI

	Articolo violato	Articolo che prevede la sanzione	Contenuti prescrizione	Tempi di adeguamento	Note/Elementi da valutare con attenzione
SCARICHI	art. 124 comma 1 - Mancanza di autorizzazione	art. 137 comma 1 - arresto o ammenda	<p>a) Nel caso di scarico mai prima autorizzato (abusivo), la violazione è prescrivibile con sospensione immediata dello scarico e gestione alternativa del refluo prodotto come rifiuto</p> <p>b) Nel caso si tratti di mancato rinnovo di autorizzazione allo scarico, comunque esercito nel rispetto della precedente autorizzazione e senza che la normativa sia nel frattempo modificato: presentazione dell'istanza di rinnovo all'AC e rilascio dell'autorizzazione</p>	<p>a) immediata (tempi tecnici per interruzione in sicurezza)</p> <p>b) presentazione dell'istanza all'AC entro 15gg, fissazione dei tempi per l'autorizzazione con l'AC, da coinvolgere in fase di asseverazione</p>	
	art. 101 comma 1 - Mancanza di autorizzazione	art. 137 comma 1 - arresto o ammenda	<p>a) Nel caso di scarico mai prima autorizzato (abusivo), la violazione è prescrivibile con sospensione immediata dello scarico e gestione alternativa del refluo prodotto come rifiuto</p> <p>b) Nel caso si tratti di mancato rinnovo di autorizzazione allo scarico, comunque esercito nel rispetto della precedente autorizzazione e senza che la normativa sia nel frattempo modificato: presentazione dell'istanza di rinnovo all'AC e rilascio dell'autorizzazione</p>	<p>a) immediata (tempi tecnici per interruzione in sicurezza)</p> <p>b) presentazione dell'istanza all'AC entro 15gg, fissazione dei tempi per l'autorizzazione con l'AC, da coinvolgere in fase di asseverazione</p>	
	art. 113 comma 3 - Convogliamento acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne	art. 137 comma 1 e comma 9 - arresto o ammenda	Sospensione immediata dello scarico e gestione alternativa come rifiuti sospensione delle attività che originano l'obbligo di gestione separata delle acque	immediata	

Tabella 2C – EMISSIONI IN ATMOSFERA

	Articolo violato	Articolo che prevede la sanzione	Contenuti prescrizione	Tempi di adeguamento	Note/Elementi da valutare con attenzione
EMISSIONI IN ATMOSFERA	art. 269 - Mancata autorizzazione	art. 279 comma 1 - arresto o ammenda	a) Nel caso si tratti di attività mai prima autorizzata: non prescrivibile, in quanto è necessario effettuare un'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione b) nel caso di autorizzazione scaduta, ma attività esercitata in continuità alla precedente autorizzazione, senza sostanziali modifiche di carattere normativo: violazione prescrivibile con presentazione dell'istanza di rinnovo all'AC e rilascio rinnovo da parte dell'AC c) Mancanza di autorizzazione per parti di impianto: prescrizione impartibile, con sospensione delle modifiche apportate e presentazione dell'istanza di autorizzazione all'AC	a) non applicabile b) presentazione dell'istanza di rinnovo all'AC entro 15 gg, fissazione dei tempi per l'autorizzazione con l'Autorità Competente, coinvolta in fase di asseverazione c) Interruzione/sospensione immediata funzionamento parti di impianto non autorizzate (tempi tecnici per interruzione in sicurezza), presentazione istanza di autorizzazione all'AC entro 15 gg	
	art. 272 - Mancata comunicazione	art. 279 comma 1 - arresto o ammenda	Attività ricompresa tra le categorie soggette ad autorizzazione di carattere generale, per le quali non è necessaria una istruttoria: violazione prescrivibile con presentazione immediata domanda di adesione all'autorità competente	entro 15 giorni	
	art. 269 comma 4 e 272 comma 2 - Superamento dei limiti all'emissione	art. 279 comma 2 - arresto o ammenda	Immediata analisi delle cause e presentazione di relazione comprensiva di accorgimenti tecnici volti a evitare che il fenomeno si ripresenti	15 gg	
	art. 269 comma 4 e 272 comma 2 - Violazione delle condizioni e prescrizioni dell'autorizzazione	art. 279 comma 2 arresto o ammenda	Adozione di accorgimenti tecnici finalizzati all'adeguamento all'atto autorizzativo, da valutare in funzione dell'inosservanza riscontrata (es. adeguamento punti di prelievo, ...)	congruente con la tipologia di intervento da eseguire	
	art. 269 comma 3 e 272 comma 1 - Mancata comunicazione di messa in esercizio	art. 279 comma 4 arresto o ammenda	Invio della comunicazione (nel caso la verifica sia eseguita tra la messa in esercizio e la messa a regime)	immediata	Se verificata dopo la messa a regime, la prescrizione è data sempre "ora per allora", in quanto la violazione si considera già superata
	art. 269 comma 6 - Mancata comunicazione risultati analitici a seguito della messa a regime dell'impianto	art. 279 comma 4 arresto o ammenda	Invio risultati analitici	immediata	Qualora mancassero i risultati delle analisi, si ricade nel caso della violazione delle prescrizioni dell'atto autorizzativo.

Tabella 2D – AIA

	Articolo violato	Articolo che prevede la sanzione	Contenuti prescrizione	Tempi di adeguamento	Note/Elementi da valutare con attenzione
AIA	Esercizio di attività in assenza di autorizzazione	29-quattordicesima comma 1 1) Arresto o ammenda se non comporta attività con scarico di sostanze pericolose o gestione di rifiuti pericolosi	Quando si tratta di impianto esistente in possesso delle autorizzazioni di settore (p.es. AUA, 208, 216, ecc): Attuare modifiche alle modalità operative che consentano di assicurare che l'esercizio dell'attività avvenga al di sotto delle soglie previste per quella specifica categoria dalla normativa e nel rispetto delle autorizzazioni di settore possedute. Nel frattempo il gestore può richiedere l'autorizzazione.	immediata	Nel caso di nuova installazione priva di autorizzazione: la violazione non è prescrivibile, in quanto si tratta di esercizio abusivo. In questo caso è necessario chiedere la sospensione dell'attività.
	Violazione delle condizioni e prescrizioni dell'autorizzazione, con riferimento a superamento di limiti e gestione rifiuti	29-quattordicesima comma 3: ammenda - superamento dei limiti non delle sostanze pericolose, gestione rifiuti non pericolosi	Adozione di accorgimenti tecnici finalizzati all'adeguamento all'atto autorizzativo, da valutare in funzione dell'inosservanza riscontrata Si vedano anche le specifiche casistiche già commentate nel caso di violazioni relative a scarichi, emissioni in atmosfera e rifiuti	Congruente con la tipologia di intervento da eseguire	
	Modifiche sostanziali in assenza di autorizzazione	29 quattordicesima comma 5 - arresto o ammenda	Ripartire le condizioni di operatività dell'impianto a quelle autorizzate (p. es riduzione quantitativi, sospensione funzionamento nuove linee, disattivazioni parti di impianto, se possibile, ecc)	Immediata	Nel caso di modifiche comportanti sicurezza e operatività complessiva dell'impianto, valutare le tempistiche di ripristino in funzione della specificità dell'impianto

Tabella 2E – UTILIZZAZIONE AGRONOMICA EFFLUENTI

	Articolo violato	Articolo che prevede la sanzione	Contenuti prescrizione	Tempi di adeguamento	Note/Elementi da valutare con attenzione
Utilizzazione agronomica di effluenti ai sensi dell'art. 112 (reflui di allevamento, acque di vegetazione dei frantoi oleari e acque reflue da aziende di cui art. 101, ecc)	Art. 112	Art. 137 c.14	Presentazione della documentazione prevista	Presentazione della comunicazione entro 15gg all'AC, da coinvolgere in fase di asseverazione	Valutare che vi siano elementi per identificare con certezza che il refluo sia fra quelli previsti dall'art. 112, in caso contrario si rientra nella disciplina dei rifiuti liquidi, in tal caso, come detto nella prima riga della tabella, la procedura non è applicabile